

# CAMERA DEI DEPUTATI

N. 368

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**ACCAME, FERRARI MARTE, SEPPIA, ALBERINI, AMODEO,  
SPINI, FIANDROTTI, RAFFAELLI MARIO**

*Presentata il 19 luglio 1979*

Norme per il riconoscimento del trattamento previdenziale ai giovani impegnati nell'assolvimento del servizio di leva

ONOREVOLI COLLEGHI! — Ho già più volte avuto modo di dire che il servizio di leva, così come viene oggi svolto, non può ritenersi finalizzato al dettato costituzionale.

Non è ormai un mistero per alcuno, che molti giovani, al termine del loro servizio militare, fanno rientro nella vita civile senza aver mai usato un'arma o sparato « un solo colpo di moschetto » in quanto hanno trascorso dodici o più mesi spazzando viali o uffici, o svolgendo servizi di fureria o sussistenza, o assolvendo incarichi di casermaggio o giardinaggio, in ambienti avulsi dalla realtà sociale, economica e culturale dove da sempre hanno trascorso la loro vita.

Ne consegue quindi che la gran massa dei giovani che il Paese mette a disposizione delle Forze armate, può essere considerata come un esercito di lavoratori indispensabile, all'istituto militare, per assicurare il suo funzionamento; un esercito a cui viene corrisposto un salario assolutamente inferiore ad ogni minimo contrattuale, ed al quale viene negato ogni trattamento previdenziale.

Se una qualunque azienda, sia pubblica sia privata, agisse in identica maniera, sarebbe passibile di gravi sanzioni amministrative e penali.

Con la proposta di legge tendente ad equiparare la retribuzione fra i giovani in servizio militare volontario e quelli in servizio obbligatorio di leva, si è cercato di ovviare ad un aspetto della suddetta ingiustizia; con la presente proposta, che estende il trattamento previdenziale ai fini assicurativi per l'invalidità, la vecchiaia, i superstiti, la tubercolosi e la disoccupazione involontaria a coloro che assolvono il servizio di leva, si vuole andare incontro ad una delle istanze più vivamente sentite dai giovani.

Onorevoli Colleghi, occorre che le forze politiche ed il Parlamento tutto si rendano conto che il cittadino-soldato è un elemento che più degli altri deve essere salvaguardato se si vuole che lo strumento militare continui ad assolvere al suo delicato compito e che la società, in specie quella più vicina ai giovani e più sensibile ai problemi di questi, non venga turbata da gravi sconvolgimenti. Nella

## VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

classe militare è indispensabile che venga posta, in particolare, ogni cura nei confronti dei giovani di leva in quanto per il loro patrimonio culturale e per il loro temporaneo inserimento nell'organizzazione militare, sembrano essere i più indifesi e quindi le naturali vittime di un ambiente culturale non ancora completamente aperto alle istanze sociali per il persistere di un bagaglio culturale che, quanto meno, sembra essere fuori dal tempo.

Questi giovani, particolarmente sensibili ai problemi sociali, sindacali ed umani, sono con il loro innato senso di giustizia, i più attenti custodi delle nostre civiche libertà.

Il tradire questi loro sentimenti è un errore di tale gravità che può avere le più incontrollabili conseguenze.

Onorevoli colleghi, vi invito pertanto a voler approvare, con ogni urgenza, la presente proposta di legge.

## PROPOSTA DI LEGGE

## ART. 1.

I giovani che assolvono il servizio obbligatorio di leva nell'Esercito e nella Aeronautica vengono assicurati, d'ufficio, presso l'Istituto Nazionale della previdenza sociale (INPS) per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, nonché contro la tubercolosi e la disoccupazione involontaria, a partire dalla data di arruolamento.

## ART. 2.

I giovani che assolvono il servizio obbligatorio di leva nella Marina militare vengono assicurati d'ufficio presso la Cassa Nazionale per la previdenza marinara per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, nonché contro la tubercolosi e la disoccupazione involontaria, a partire dalla data di arruolamento.

## ART. 3.

I contributi assicurativi sono a totale carico delle Forze armate. Essi all'atto del congedamento, possono essere trasferiti, a richiesta dell'interessato, presso qualsiasi altra Cassa di previdenza, presso la quale costituiranno diritto al riconoscimento del servizio militare prestato ai fini del trattamento di quiescenza per qualunque ulteriore attività lavorativa.

## ART. 4.

La presente legge entra in vigore il 1° gennaio dell'anno susseguente a quello della sua approvazione.

## ART. 5.

All'onere derivante dalla applicazione della presente legge, si fa fronte, in parte, mediante riduzioni compensative del

bilancio del Ministero della difesa ed in parte con stanziamenti suppletivi. Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere con propri decreti alle occorrenti variazioni di bilancio.

ART. 6.

Tutti coloro che hanno svolto il servizio obbligatorio di leva e che non hanno per tale periodo già usufruito di benefici previsti da precedenti leggi, possono richiedere, all'Ente assicuratore presso il quale sono attualmente iscritti, al solo fine del trattamento di quiescenza, il riscatto, a proprie spese, del suddetto periodo.